



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

CRITERI ART. 30

**"PROVVEDIMENTI PER LO SVILUPPO
DELLO SPORT IN SARDEGNA"**

PIANO TRIENNALE 2013-2015

L.R. 17 maggio 1999, N. 17



**REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Art. 30: CONTRIBUTI PER LE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI DELLE FEDERAZIONI DEL C.O.N.I.

Gli interventi sono finalizzati a favorire il perseguimento dei fini istituzionali dei Comitati regionali delle Federazioni Sportive riconosciute dal CONI o associate come discipline, operanti in Sardegna, mediante la concessione di idonei sostegni finanziari.

RICHIESTA CONTRIBUTI

Le richieste dovranno essere formulate in conformità alla modulistica pubblicata sul sito internet della Regione.

I contributi, come previsto dalla legge, saranno ripartiti fra i soggetti richiedenti con la seguente modalità:

- una quota pari al 30% dello stanziamento previsto in parti uguali tra i richiedenti;
- il restante 70% in base al numero dei tesserati delle associazioni/società sportive affiliate a ciascun organismo e regolarmente iscritte all'Albo regionale delle Società e delle associazioni sportive, come previsto dalla legge.

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE A CONSUNTIVO

Entro il 15 marzo di ogni anno le Federazioni beneficiarie delle provvidenze dovranno presentare:

- documento contabile consuntivo nel quale verrà specificata la totalità della spesa relativa all'utilizzo del contributo regionale concesso. Il rendiconto dovrà essere redatto sotto la forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in conformità alla modulistica pubblicata sul sito internet della Regione.

La spesa rendicontata deve essere riferita all'anno solare relativo all'esercizio finanziario nel quale è stato programmato il contributo.

E' fatto obbligo, ai soggetti beneficiari, di conservare la documentazione relativa al contributo concesso, al fine di consentire all'Amministrazione Regionale lo svolgimento dei controlli di cui all'art. 41 della L.R. 17/1999.

Il riscontro di irregolarità nelle dichiarazioni nei documenti contabili comporterà la segnalazione agli Organi giudiziari competenti, la rifusione con interessi del danno provocato all'Amministrazione e l'esclusione dei benefici contributivi previsti dalla L.R. 17/99 per i tre successivi esercizi finanziari.

DISPOSIZIONI COMUNI

La disponibilità finanziaria destinata per l'attività istituzionale delle Federazioni e degli enti di promozione sportiva, viene ripartita in base al rapporto fra gli atleti tesserati delle società/associazioni sportive regolarmente iscritte all'Albo regionale affiliate alle federazioni e a quelli tesserati agli enti.